

LAVORO USURANTE NOTTURNO: ENTRO IL 31 MARZO 2021 LA COMUNICAZIONE ALL'ITL E ALL'INPS DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2020

L'art. 5, comma 1, del d.lgs. 21/4/2011, n. 67, recante «*Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti*», impone al datore di lavoro di comunicare all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e all'INPS lo svolgimento, in maniera continuativa o periodica, di attività di lavoro notturno, così come ivi definito ^(*) (da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2020).

Con riferimento al lavoro notturno svolto nell'anno 2020, la comunicazione deve essere effettuata - in via telematica e tramite il portale **disponibile all'indirizzo servizi.lavoro.gov.it**, a cui si potrà accedere con account **SPID** e **CIE** (Carta d'Identità Elettronica - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 38/2020) - entro il 31 marzo 2021 (API INDUSTRIA NOTIZIE 22/2011).

L'omessa comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1500 euro.

^(*) Sono considerati **lavoratori notturni** - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 67/2011 - quelli adibiti:

- 1) **a turni che, nel "periodo notturno" definito dall'art. 1, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 66/2003 (è tale quello non inferiore a sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino), prestano la loro attività per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi annui pari a 64;**
- 2) **nell'arco dell'intero anno e per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.**

«In entrambe le ipotesi anzidette, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell'anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso dell'anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolto. In tali ipotesi è infatti sempre possibile che i requisiti di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 67/2011 possano essere maturati attraverso più rapporti di lavoro nel corso dell'anno con differenti datori di lavoro» (nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 9630/2012 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 10/2012).